

Il Direttore Generale

TIPO ANNO NUMERO
Reg. NP | 2008 | 38
del 02 GEN 2008

Ai Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino

LORO SEDI

OGGETTO: Norme tecniche per le costruzioni

Si trasmette in allegato il testo dell'art. 20 del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto "milleproroghe"), già entrato in vigore essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.

Tale provvedimento normativo, anche accogliendo – ma solo in parte – quanto richiesto dalle Regioni e dall'A.N.C..I., ai fini dell'*intesa* in Conferenza Unificata (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 112/1998), mette a regime il principio del periodo transitorio per 18 mesi anche nella circostanza di una revisione generale delle normative tecniche: principio che era stato introdotto per la prima volta con l'approvazione del precedente D.M. 14 settembre 2005.¹

Al momento però non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni che andrà a sostituire (dopo 30 giorni dalla pubblicazione!) quello del Decreto interministeriale 14 settembre 2005, pur essendo stata sancita il 20 dicembre 2007 la citata *intesa* sul suddetto testo aggiornato.

Per quanto sopra, si ritiene di consigliare – con riferimento a progetti che dovessero essere redatti o istruiti in questi giorni – di tenere (o fare) presente la insufficiente chiarezza dell'attuale quadro normativo di riferimento.

Successive informazioni saranno trasmesse solo a seguito di notizie ufficiali in ambito nazionale.

Distinti saluti.

Dott. Giuseppe Bortone

Allegati

¹ Per una maggiore comprensione si trasmette in allegato anche il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modifiche e integrazioni.

40121 Bologna, Via dei Mille 21
Tel. 051.6396886 - 051.6396013 - Fax 051.6396991
e-mail: gbortone@regione.emilia-romagna.it
dgambsegr@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP

ANNO	NUMERO

 Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5

 Fasc.

ANNO	NUMERO	SUB

DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007 , n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

(GU n. 302 del 31-12-2007)

.....

Art. 20.

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

.....

Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 28 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse». (GU n. 175 del 28-7-2004-Suppl. Ordinario n.131)

.....

Art. 5.

Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, ((secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari)) , alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. ((Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.))

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

.....

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 194 del 22 agosto 2005 la legge 17 agosto 2005, n. 168: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione ...".

ART. 14-undecies. - (*Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente

"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".

.....

Il giorno 26 febbraio 2007 la Camera dei Deputati (115^ seduta pubblica) ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di *conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa* (C2114-B). Trattasi della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, S.O. n. 48).

Assume in tal modo forza di legge, per quanto attiene l'art. 3, anche il seguente emendamento (già approvato dal Senato il 15 febbraio 2007): *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

" 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo".